

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 — Telefax 0783 939023 — C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <https://www.comune.villaverde.or.gov.it> E-mail: ragioneria@comune.villaverde.oristano.it

PEC.: ragioneria.villaverde@legalmail.it

PROT. N. 2711 del 04.06.2024

AVVISO IMU 2024

La legge n.160 del 27 dicembre 2019 disciplina l'imposta municipale propria (IMU).

I soggetti passivi effettuano **il versamento** dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **2 rate** che scadono come di seguito indicato:

-1^A RATA - acconto: 17 giugno 2024

-2^A RATA- saldo a conguaglio: 16 dicembre 2024

o in unica soluzione entro il 17 giugno 2024.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il versamento della rata a **saldo** dell'IMU dovuta per l'intero anno è eseguito, **a conguaglio** entro la data del 16 dicembre 2024 **applicando le aliquote 2024** approvate con delibera del Consiglio Comunale n.43 del 28.11.2023.

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **zero**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **7,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **5** per mille;
- 6) terreni agricoli: **esente** in quanto zona montana;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **5** per mille.

TABELLE VALORI AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU – ANNO 2024
(APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 10.11.2023)

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale delle aree in commercio al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, non si dà luogo comunque ad accertamento in caso di versamento dell'imposta che ha tenuto conto dei valori minimi stabiliti dall'ente.

I valori minimi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zona P.di F.	Destinazione di zona	Valore a mq.		note
A	Centro Storico	euro	15,00	Urbanizzata
B*	Completamento interno	euro	20,00	Urbanizzata
B	Completamento esterno	euro	20,00	Urbanizzata
C	Espansione	euro	20,00	Urbanizzata
C	Espansione	euro	0,00	Non lottizzata e non urbanizzata

Ognuno deve versare l'IMU in considerazione della propria **quota di possesso**.

Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759 lett.g) art.1 L.n.160/2019 deve essere effettuato secondo il dettato del comma 763 della medesima legge.

Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (**MODELLO F24**).

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "[ravvedimento operoso](#)" (regolato dall'[articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97](#), come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 s.m.i.- COMUNE
	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
	3930	IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – EVENTUALE INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO	3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

N.B.: Le presente indicazioni potrebbero subire successive variazioni a seguito di nuove disposizioni in materia.

Villa Verde li 04.06.2024

La responsabile del Servizio

Rag. Maria Grazia Loi